

seguito della stessa e, pertanto, provvede a definire dei criteri oggettivi di valutazione che si allegano **(Allegato 2)** al presente verbale.

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1)

In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

Ai sensi di quanto previsto dal bando all'art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può essere svolta in modalità telematica, e che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. A tal fine, saranno convocati dal competente Ufficio a mezzo avviso pubblico sul sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimore.it/bandi> nella relativa sezione **almeno 15 giorni di anticipo** rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla.

I candidati, ove previsto dal bando, sosterranno altresì la prova orale volta all'accertamento delle conoscenze linguistiche.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, individua una rosa composta da non più di tre idonei sulla base delle valutazioni formulate secondo le modalità sopra indicate, che costituiscono parte integrante del relativo verbale.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimore.it/bandi> nella relativa sezione, l'ufficio competente darà accesso alla commissione alle domande presentate dai candidati sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 15 Dicembre 2024 (cioè entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

Al termine delle operazioni, la commissione provvede a inviare il presente verbale all'ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine si trasmette al seguente indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:30 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 25 settembre alle ore 12, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione.

IL PRESIDENTE

Prof.

I COMPONENTI

Prof.

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

***Qualora la seduta si svolga in modalità telematica e/o i commissari non siano provvisti di firma digitale occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare il modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri ad ufficio.concorsidocenti@unimore.it, appositamente sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale.**

ALLEGATO 1 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 – MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE BANDITA CON DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Prof.ssa Silvia G Priori Prof. presso l'Università degli Studi di Pavia nato a Torino il 17/10/1960 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data) 17/09/2024

prof.ssa Silvia G Priori presso l'Università degli Studi di Pavia

(FIRMA)

ALLEGATO 1 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE BANDITA CON DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Sinagra presso l'Università degli Studi di Trieste nato a Palermo il 12/06/64 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data)

Prof. Gianfranco Sinagra presso l'Università degli Studi di Trieste

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grav inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice

di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e riconsunzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

ALLEGATO 1 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE BANDITA CON DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Matteo Anselmino Prof. presso l'Università degli Studi di Torino nato a Londra (RU) il 12/3/78 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

*In fede,
(data)*

prof. Matteo Anselmino presso l'Università degli Studi di Torino

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i

principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

ALLEGATO 2**PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA-REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE BANDITA CON DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024**

Criteri di valutazione

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 28 per la valutazione dei titoli e 72 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito:

La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE per il quale è stato bandito il concorso

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;	max punti 5
Attinente	punti 5
Parzialmente Attinente	punti 3
Non Attinente	punti 2
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;	max punti 1
punti 0.5 per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia o all'estero	
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;	max punti 5
punti 1 per ogni trimestre svolto presso istituti italiani	
punti 2 per ogni trimestre svolto presso istituti stranieri	
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;	max punti 3
punti 1 per ogni semestre di attività clinica nel settore MED/11	
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;	max punti 2
Punti 1 per ogni realizzazione di attività progettuale	
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;	max punti 3
Punti 2 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali	
Punti 1,5 per partecipazione agli stessi	
Punti 1 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali	
Punti 0,5 per partecipazione agli stessi	

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;	max punti 1
Punti 0.5 per ogni brevetto	
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;	max punti 6
Punti 1,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale come relatore Punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazionale come relatore	
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;	max punti 1
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca Punti 0.5 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca	
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.	max punti 1
Punti 1 per diploma	

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Nei casi in cui la posizione bandita preveda lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità della attività assistenziale svolta.

Nella valutazione della produzione scientifica, la commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa prendendo in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 2)

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 2)

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. (PER OGNI PUBBLICAZIONE MAX PUNTI 1)

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con terzi occorre individuare dei criteri atti ad accertare l'enucleabilità dell'apporto dei singoli candidati, indicando i parametri logici seguiti per valutare l'autonomia di detto apporto e a tal proposito stabilisce per quanto riguarda i lavori in collaborazione con terzi, relativi all'apporto del singolo candidato sono:

- a) l'ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore.
- b) la coerenza con il resto dell'attività scientifica;
- c) la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;

La Commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto non si faccia specifico ricorso agli indicatori come sopra riportati, decide di non ricorrere all'utilizzo dei predetti indici.

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l'accertamento, ove previsto, della conoscenza della lingua straniera.

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi:

1. padronanza e grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare;
2. chiarezza e sinteticità dell'esposizione.

Il candidato:

- Jacopo Francesco Imberti

sarà convocato per la discussione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico il giorno 23 ottobre alle ore 13:30 in modalità telematica al seguente link:

<https://unito.webex.com/meet/matteo.anselmino>

Al termine delle operazioni la commissione provvede a inviare il presente verbale all'ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine si trasmette al seguente indirizzo e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12:20 e la Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 23 ottobre alle ore 13.

IL PRESIDENTE

Prof.

I COMPONENTI

Prof.

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

***Qualora la seduta si svolga in modalità telematica occorre che ciascun componente della commissione provveda a compilare il modulo di adesione alla seduta telematica e lo inoltri all'ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane, appositamente sottoscritto ed accompagnato da copia del documento di identità e dal relativo verbale.**

Allegato 1 - elenco candidati

- Jacopo Francesco Imberti

Allegato 2 al verbale 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato

DIPARTIMENTO di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO

DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Silvia G. Priori Prof. presso l'Università degli Studi di Pavia nato a Torino (TO) il 17/10/1960 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
25/09/2024

prof. Silvia G PRIORI presso l'Università degli Studi di Pavia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora

vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

Allegato 2 al verbale 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato

DIPARTIMENTO di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO

DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Gianfranco SINAGRA presso l'Università degli Studi di Trieste nato a Palermo il 12/06/1964 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

(data)

Prof. Gianfranco SINAGRA presso l'Università degli Studi di Trieste

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre

che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

Allegato 2 al verbale 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato

DIPARTIMENTO di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, SEDE DI MODENA/REGGIO EMILIA

per il Settore Scientifico disciplinare: MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

Settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL'APPARATO

DECRETO N. 378/2024 PROT. N. 0111585 DEL 29/4/2024

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Matteo Anselmino Prof. presso l'Università degli Studi di Torino nato a Londra (RU) il 12/3/78 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 712/2024 Prot. n. 0195319 del 15/7/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;*
- In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:*
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;*
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;*
- Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;*
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;*
- Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.*

*In fede,
(data)*

prof. Matteo Anselmino presso l'Università degli Studi di Torino

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo

a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.

IL PRESIDENTE

Prof.

I COMPONENTI

Prof.

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

ricerca nazionali Punti 0,5 per partecipazione agli stessi REMEDY (remote personalized modular monitoring for management of patients with noncommunicable diseases to improve physiological and social recovery) Programma regionale Emilia Romagna	
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;	max punti 1
Punti 0.5 per ogni brevetto Nessuno	0
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;	max punti 6
Punti 1,5 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale come relatore Presentatore su invito Congresso annuale della European Heart Rhythm Association (EHRA) 2024, Berlino, Germania Punti 1 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazionale come relatore - Presentatore su invito 1° Congresso Nazionale AIAC Young, Napoli, Italia - Presentatore su invito 84° congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma, Italia - Presentatore su invito congresso Cardiopatie aritmiche ereditarie e morte cardiaca improvvisa, Reggio Emilia, Italia - Presentatore su invito 19° congresso nazionale AIAC, Bologna, Italia -	1.5+1+1+1+1=5.5
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;	max punti 1
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca JACC: Asia 2022 Young Author Achievement Award. Premio assegnato in occasione del congresso dell'American College of Cardiology 2023, New Orleans, LA, USA Punti 0.5 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca	1
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.	max punti 1
Punti 1 per diploma Certificazione in Elettrostimolazione Cardiaca rilasciata da European Heart Rhythm Association (EHRA) (valenza di 10 anni)	1
TOTALE	PUNTI 24.5

Indicare il punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione

Pubblicazione n.	A max 2	B max 2	C max 1	D max 1	Totale (A+ B + C + D)
1	2	2	1	1	6
2	1	2	1	1	5
3	2	2	0.5	1	5.5
4	0.5	2	1	0.5	4
5	0.5	2	1	0.5	4
6	0.5	2	1	1	4.5
7	2	2	1	1	6
8	0.5	2	0.5	1	4
9	2	2	0.5	1	5.5
10	1	2	0.5	0.5	4
11	2	2	0.5	1	5.5
12	2	2	1	0.5	5.5
Totale	16	24	9.5	10	59.5

Legenda

A. *originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;*

B. *congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;*

C. *rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.*

D. *determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.*

Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità della attività assistenziale svolta.

Il candidato presenta una attività assistenziale in ambito sanitario congrua per continuità e responsabilità con il settore scientifico-disciplinare a partire dal 12/2021

Relazione collegiale sulla discussione e sulla prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera:

Il dott. Jacopo Francesco Imberti risponde con chiarezza ai quesiti posti evidenziando gli aspetti innovativi del settore maggiormente caratterizzanti l'attività scientifica, di ricerca, formazione all'estero e clinica. Il candidato dimostra inoltre ottima padronanza della lingua straniera.

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando

Il dott. Jacopo Francesco Imberti presenta ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd; la produzione scientifica è complessivamente molto buona, la commissione giudica la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate ottima.

I titoli presentati presentano ottima attitudine alla ricerca.

Dichiara attività didattica di tipo seminariale inerente al ssd.

La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il seguente giudizio:

Considerata l'ottima preparazione, la produzione scientifica, la collocazione editoriale ed il carattere di continuità delle pubblicazioni la Commissione all'unanimità ritiene il candidato dott. Jacopo Francesco Imberti idoneo.

punteggio attribuito a ciascuna delle pubblicazioni

Pubblicazione n.	A max 2	B max 2	C max 1	D max 1	Totale (A+ B + C + D)
1	2	2	1	1	6
2	1	2	1	1	5
3	2	2	0.5	1	5.5
4	0.5	2	1	0.5	4
5	0.5	2	1	0.5	4
6	0.5	2	1	1	4.5
7	2	2	1	1	6
8	0.5	2	0.5	1	4
9	2	2	0.5	1	5.5
10	1	2	0.5	0.5	4
11	2	2	0.5	1	5.5
12	2	2	1	0.5	5.5
Totale	16	24	9.5	10	59.5

vista

la relazione collegiale sulla discussione e sulla prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, che viene di seguito riportata per ciascun candidato ammesso alla discussione:

Il dott. Jacopo Francesco Imberti risponde con chiarezza ai quesiti posti evidenziando gli aspetti innovativi del settore maggiormente caratterizzanti l'attività scientifica, di ricerca, formazione all'estero e clinica. Il candidato dimostra inoltre ottima padronanza della lingua straniera.

visto

il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando che viene di seguito riportato per ciascun candidato ammesso:

Il dott. Jacopo Francesco Imberti presenta ottima preparazione in tematiche inerenti al ssd; la produzione scientifica è complessivamente molto buona, la commissione giudica la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate ottima.

I titoli presentati presentano ottima attitudine alla ricerca.

Dichiara attività didattica di tipo seminariale inerente al ssd.

ha dichiarato idoneo

- *il dott* Jacopo Francesco Imberti

In modalità telematica, 23/10/24

IL PRESIDENTE

Prof.

I COMPONENTI

Prof.

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)